

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4395

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LIZZERO, NATTA, CHIARANTE, BERLINGUER GIOVANNI,
RAICICH, MENICHINO, SKERK, TESSARI, BINI, TEDESCHI,
FINELLI, BORTOT, Busetto**

Presentata il 25 marzo 1976

Istituzione in Udine dell'università del Friuli e potenziamento e coordinamento dell'istruzione universitaria nel Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — I proponenti della presente proposta di legge, avendo ben presenti i problemi generali della questione universitaria nel paese e nella regione Friuli-Venezia Giulia, pongono ai colleghi della Camera due fondamentali obiettivi da risolvere, entrambi di vaste e profonde implicazioni.

Il primo è quello di dare risposta concreta, avanzata e coerente all'esigenza, da anni profondamente sentita, del potenziamento delle strutture universitarie nel Friuli-Venezia Giulia in relazione alle effettive risorse della regione, ai necessari nuovi indirizzi di sviluppo economico-sociale, al problema dello sviluppo e della salvaguardia di ogni energia culturale a partire dal pur ricco patrimonio di cultura e tradizioni originali proprie del Friuli. Obiettivo questo che i proponenti stimano di rilevante interesse non solo regionale, ma per l'intero paese.

Il secondo è quello di dare un effettivo contributo, sia pur modesto, al generale rinnovamento delle strutture universitarie del

paese, anticipando contenuti riformatori per il generale piano della programmazione degli studi universitari e dei loro sbocchi, del diritto allo studio, della vita democratica all'interno delle università. Anticipando cioè con la presente proposta di legge, contenuti che dovrebbero in ogni caso, secondo i proponenti, essere caratterizzanti di ogni generale proposta di riforma degli studi universitari, in stretto nesso con le attività produttive del paese, di quelle della regione Friuli-Venezia Giulia e la loro massima espansione.

Ambedue gli obiettivi sono da considerare contestualmente. Proprio perché nell'attuale grave situazione degli studi universitari, situazione alla quale recenti provvedimenti hanno aggiunto nuovi elementi di contraddizione, l'università riflette non soltanto le contraddizioni del modello di sviluppo che è stato imposto al paese, ma ne riproduce, moltiplicandole, le distorsioni.

Per questo è da ritenere per valida la opinione che ogni rivendicazione di nuove sedi universitarie che fosse sganciata da

reali contenuti riformatori e dalla programmazione nazionale e regionale degli studi universitari, introdurrebbe inevitabilmente nuovi motivi di ritardo, o anche di arretramento, nella battaglia stessa per la riforma degli studi e dell'università. Così come proposte che fossero frutto di mera tendenza municipalistica o localistica potrebbero avere l'effetto, certo non desiderato, di rendere più ardui gli ostacoli e meno valide le prospettive dell'istituzione della nuova università del Friuli, del potenziamento degli studi universitari nella regione ed anche del ritardo nel miglioramento delle condizioni economiche regionali e nelle condizioni di studio e di vita e nelle prospettive future di migliaia di giovani del Friuli-Venezia Giulia.

Prescindere dalle generali esigenze di riforma e di programmazione nel proporre l'istituzione di nuove università vorrebbe dire inevitabilmente, secondo i proponenti, porsi in contrasto palese con le aspirazioni di promozione e di progresso culturale ed economico, sociale e civile, che pure sappiamo essere propri di uomini, associazioni, enti locali, che si fanno promotori di iniziative che con ogni probabilità si dimostreranno inadeguate e irrealizzabili nel settore degli studi e delle strutture universitarie nel Friuli-Venezia Giulia, mentre invece, con certezza, tenderanno a dividere le forze politiche ad ogni livello e quindi anche in Parlamento.

2. — La presente proposta di legge nasce da questa precisa consapevolezza. È dunque ben lungi dai proponenti ogni tentazione di realizzare, con la proposta, una qualunque operazione di prestigio di partito, o una qualche operazione elettoraleistica, così come è ben lungi la volontà di proporre l'istituzione della nuova università di Udine « purchessia », una nuova università « comunque », che debba nascere e svilupparsi ripetendo strutture ed errori che sono proprio quelli che oggi condanniamo e che hanno condotto all'attuale sfaldamento dell'istituzione universitaria in tutto il paese come pure nel Friuli-Venezia Giulia.

Lo scopo quindi della proposta di legge è duplice anche per quanto attiene alla regione Friuli-Venezia Giulia: quello della istituzione della nuova università del Friuli con sede a Udine e l'altro, intimamente connesso, del potenziamento delle strutture esistenti dell'università di Trieste, proprio per dare risposta positiva, come si è già

detto, ai drammatici problemi che si pongono nel campo degli istituti universitari nella regione.

Da tale concezione e programma è nata la sostanza e lo stesso titolo della proposta di legge: « Istituzione in Udine dell'università del Friuli e potenziamento e coordinamento dell'istruzione universitaria nel Friuli-Venezia Giulia ». Ambedue gli obiettivi che la proposta pone sono rilevanti: sia quello innovativo e di grande importanza della istituzione della nuova sede universitaria a Udine, come pure l'altro degli interventi previsti e volti a potenziare e rinnovare le strutture universitarie esistenti a Trieste.

Ambedue sono necessari se davvero si vuole affrontare e avviare a soluzione il problema dell'attuale grave situazione esistente nella regione.

L'università di Trieste infatti, sola esistente, come noto, nel Friuli-Venezia Giulia, attualmente si dibatte in una situazione di grandi difficoltà da molti punti di vista.

Essa conta circa 12 mila studenti iscritti, dei quali ben oltre la metà provenienti da fuori sede con gli enormi sacrifici che questa situazione comporta per le famiglie.

Tenendo conto della condizione di eccentricità della collocazione dell'università triestina rispetto alla regione e della mancanza di adeguati servizi per gli studenti si comprende agevolmente la gravità della situazione esistente particolarmente per la popolazione studentesca friulana e per lo stesso Friuli.

Carenti sono i servizi di trasporto di cui possono servirsi gli studenti. Grave-mente carenti i servizi e le strutture proprie del diritto allo studio. Due sono le case dello studente nella regione per circa 400 studenti. Ma le cifre che indicano una decrescente richiesta di posti letto in queste case, non sono affatto indice di adeguatezza delle strutture alle richieste stesse, quanto invece un grave sintomo della crisi della Università e della disaffezione progressiva degli studenti alla frequenza.

Del resto tale situazione è certamente destinata ad aggravarsi ove non vi si ponga radicalmente rimedio. L'ateneo triestino infatti si dibatte in una difficile e grave situazione finanziaria, di cui diamo in questa sede un cenno.

Situazione finanziaria caratterizzata, per l'anno 1975, dai contributi governativi per il funzionamento dell'ateneo, di per sé carenti e assegnati secondo criteri assai di-

scutibili, ammontanti a 1 miliardo e 800 milioni; a questi si aggiungono i contributi di 750 milioni dell'amministrazione regionale e i 180 milioni dati dal Commissario di Governo. Al molto che manca in questa situazione drammatica dovrebbe supplire la fantasia e la iniziativa dei dirigenti l'Università, costretti spesso a ricercare apporti finanziari presso Istituti di credito sulla base dei tassi d'interesse rovinosi quali sono quelli generalmente imposti. Per cui nulla può attendersi per quanto attiene ad un auspicato sviluppo e progresso degli studi universitari nella Regione se le cose restano come sono.

Si tenga presente inoltre che la mancanza di una effettiva programmazione democratica, sul piano economico e sociale, da parte dell'amministrazione regionale, incide pesantemente in modo negativo sull'attività di ricerca scientifica che l'Università deve svolgere, generando una grave scissione tra questa attività e la vita della Regione e spingendo l'Università a stipulare contratti di ricerca svincolati da ogni riferimento programmatico, pratica che notoriamente lascia spazio talora a iniziative baronali e deteriori.

A tutto ciò si aggiunga la risposta profondamente sbagliata che si è data alla sofferta e sentita aspirazione del Friuli ad avere la propria università.

In contrasto pieno con l'orientamento prevalente largamente nel pensiero delle forze democratiche in ordine alla riforma degli studi universitari nel Paese, che prevede per gli atenei il preciso carattere residenziale, accentrati e organizzati sulla base dei dipartimenti, si sono decentrati nella città di Udine la facoltà di lingue e il biennio di ingegneria. Strutture che hanno chiaramente dimostrato, come era stato del resto previsto, l'assoluta incapacità a diminuire in nessuna misura la diaspora rovinosa della popolazione studentesca friulana verso Trieste e verso altre università di parecchie regioni italiane e la capacità invece di creare solo potenziali laureati destinati alla disoccupazione e a originare studi destinati ad essere spesso interrotti senza alcuna conclusione valida. Una situazione molto grave che deve essere affrontata con urgenza ed avviata a soluzione.

3. — La presente proposta di legge si propone appunto di affrontare tale insostenibile situazione.

Essa ha origini ormai lontane nel tempo ed è il risultato insieme di un profondo e

vasto movimento di lotta a cui hanno dato vita gli studenti friulani molti anni or sono, movimenti popolari e forze politiche e di un ampio dibattito, di un confronto serio che ha investito tutte le forze politiche e le forze culturali, accademiche e non, del Friuli-Venezia Giulia che ha portato, nel momento più grave della spaccatura delle parti costitutive della Regione, durante una delle tappe significative della discussione, ad un importante dibattito del Consiglio regionale e ad un suo pronunciamento ampiamente unitario, favorevole alla istituzione della nuova Università del Friuli in Udine. Pronunciamento che l'amministrazione regionale ha inviato e fatto conoscere ai due rami del Parlamento.

La vicenda della rivendicazione della istituzione della nuova università a Udine che ha origini ormai lontane ha avuto ed ha tuttora momenti non sempre positivi. Ciò può essere agevolmente compreso. Prima di tutto perché proprio quelle forze politiche, in primo luogo la DC e il PSDI, che hanno la maggiore responsabilità per lo stato di crisi profonda degli studi universitari in Italia, di fronte al crescere della battaglia popolare che rivendica l'università del Friuli, si sono lanciate in una gara di promesse e di richieste chiaramente demagogiche rafforzando illusioni e speranze che in tutti questi anni sono andate, come era naturale, deluse. In secondo luogo perché proprio da queste speranze deluse, irresponsabilmente alimentate, hanno tratto origine forzature inevitabili e pericolose contrapposizioni campanilistiche che tendono a dividere le forze e le popolazioni della regione, di cui ci si serve strumentalmente, da parte di certe forze per incanalare l'inevitabile malcontento di vasti strati popolari e degli studenti, verso obiettivi ai quali manca ogni prospettiva di successo e che comunque sono in contrasto con gli interessi del Friuli e dell'intera Regione autonoma.

Davanti al palese fallimento dell'esperienza della istituzione in Udine, in seguito alla convenzione con l'università di Trieste, nel 1968, della facoltà di lingue e letterature straniere e, nel 1970, del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria (esperienza fallimentare per il Friuli e per la stessa università di Trieste), il gruppo parlamentare comunista del Friuli-Venezia Giulia, il gruppo del Consiglio regionale, insieme a sindaci, consiglieri provinciali e comunali, a uomini di cultura, dando vita

ad una vasta consultazione che ha investito circoli di cultura, organizzazioni sindacali, forze politiche, studenti, insegnanti e lavoratori, hanno elaborato la presente proposta di legge.

Non era intenzione tuttavia, dei gruppi parlamentari comunisti della Camera e del Senato di presentare per propria iniziativa una proposta di legge quale quella che presentiamo oggi.

Infatti la presente proposta di legge venne inviata, in seguito ad una conferenza stampa tenuta in Udine il 16 giugno 1975, a tutte le forze politiche, alle organizzazioni sindacali della Regione, ai movimenti d'iniziativa per l'Università del Friuli, ai circoli di cultura, alle autorità civili e religiose, assieme all'invito pressante a tentare gli opportuni incontri al fine di trovare la via per un accordo su una comune, unitaria, autorevole iniziativa legislativa che potesse esprimere l'ispirazione della maggioranza più ampia delle popolazioni friulane e di tutta la regione.

Il pressante e ripetuto invito non è stato accolto purtroppo. Si è bensì avuto il pronunciamento unitario di grande significato politico e morale del Consiglio regionale, favorevole alla istituzione del nuovo ateneo autonomo a Udine e al potenziamento e coordinamento degli studi universitari nel Friuli-Venezia Giulia; risultato, senza dubbio, di grande valore. Ma, come si è detto, la proposta di una unica unitaria iniziativa legislativa, non ebbe successo.

Un Comitato friulano ha elaborato un proprio progetto di legge e, con l'appoggio più o meno palese di certe forze e con quello veramente impegnato delle gerarchie ecclesiastiche del Friuli, ha promosso la raccolta delle firme per farne una proposta di legge di iniziativa popolare in aperta polemica con le forze politiche. Tale progetto non tiene in alcun conto né i prevalenti orientamenti di pensiero sulla necessità di una organica, urgente riforma degli studi universitari in Italia, né della esigenza generale del potenziamento e del coordinamento degli studi nella regione, né degli orientamenti espressi dal Consiglio regionale.

Alla fine dello scorso anno la DC, ad iniziativa di senatori friulani, ha presentato al Senato della Repubblica una sua proposta di legge.

L'insuccesso di altre iniziative e dei tentativi unitari nelle ultime settimane hanno spinto i proponenti a presentare questa pro-

posta di legge a nome del gruppo parlamentare comunista, mantenendo ancora, tuttavia l'obiettivo di una proposta unitaria!

4. — L'aspirazione delle genti friulane ad ottenere la propria autonoma Università è pienamente giustificata, come si è già accennato, nell'interesse non solo del Friuli, ma di tutta la regione, da numerose ragioni.

È giustificata intanto dalle particolari caratteristiche del popolo friulano, dalla sua peculiare fisionomia culturale, etnica e linguistica che devono essere difese, potenziate e messe nella condizione di essere feconde di propri contributi nel quadro delle componenti culturali della regione e del Paese. A questo deve contribuire potentemente la nuova Università.

Trova giustificazione nella esigenza di combattere lo stato di emarginazione economica e sociale in cui versa in misura gravissima il Friuli, caratterizzato dal drammatico esodo migratorio di ingenti forze di lavoro e di validissime forze culturali che impoverisce questa terra e le crea ostacoli di fronte ad ogni ragionevole prospettiva di progresso, come è dimostrato dalla gravità della presente situazione. Ostacoli che debbono essere rimossi.

È convinzione profonda, non solo dei proponenti, che l'istituzione della nuova Università autonoma del Friuli, così come viene proposta nel quadro del generale potenziamento e coordinamento degli studi nella regione, potrà contribuire indubbiamente al suo progresso generale e civile.

Essa è giustificata dal crescere della popolazione studentesca in Friuli come è indicato dai recenti dati statistici; dallo stato di profondo disagio in cui versa la grande maggioranza degli studenti e delle loro famiglie; dalla diaspora verso tante università di parecchie regioni a cui sono spinti gli studenti, spesso costretti a studi del tutto estranei, o anche in contrasto con le esigenze del Friuli e della Regione. Si è infatti più volte sottolineato la condizione di palese disuguaglianza, a danno dei friulani, sotto il profilo degli studi specie universitari, tra i cittadini del Friuli-Venezia Giulia.

L'istituzione della nuova università trova giustificazione se si tien conto che essa consentirà di sanare l'insostenibile situazione esistente nella vicina regione Veneto. I 50.000 studenti attualmente iscritti

all'università di Padova, potranno essere trasferiti, in misura notevole, parte nell'ateneo del Friuli da dove provengono e parte in quello di Verona.

La nuova Università friulana trova inoltre la sua giustificazione nella necessità di potenziare e specializzare gli studi universitari nella Regione che, per unanime convincimento, in ragione della sua collocazione geografica, del carattere delle sue genti composte da una vasta minoranza di lingua slovena, da una sia pur piccola minoranza di lingua tedesca e dalla popolazione friulana con le sue caratteristiche, deve assolvere ad un importante ruolo internazionale. Tale ruolo può e deve essere favorito potentemente, nell'interesse del Paese (da una regione nella quale, come giustamente si afferma, esiste il confine più aperto di Europa), dal potenziamento degli studi universitari e dall'istituzione della nuova università.

Senza accennare ad altri motivi in questa sede, i proponenti desiderano infine sottolineare che l'istituzione dell'Università autonoma del Friuli è giustificata dalla profonda aspirazione e dalla civile battaglia delle sue genti per il raggiungimento di questo fine essenziale.

5. — Brevi note basteranno ad illustrare i contenuti della presente proposta di legge.

L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Università statale del Friuli, con sede a Udine, oltre l'Università di Trieste al fine di potenziare l'istruzione universitaria e la ricerca scientifica in stretto collegamento con la programmazione economica e le esigenze del progresso sociale e culturale del Friuli-Venezia Giulia e indica gli obiettivi fondamentali per il progresso del Friuli che sono propri della nuova università.

L'articolo 2 stabilisce il coordinamento delle due università e degli studi universitari e i suoi fini.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono l'organizzazione e il carattere che dovrà avere la Università del Friuli, sulla base dei dipartimenti, il coordinamento degli studi in modo che nella Regione non si abbiano ripetizioni di facoltà e di corsi di laurea; determinano le facoltà e i corsi di laurea che inizialmente saranno istituiti presso la

nuova università mediante decreto del Presidente della Repubblica sulla base di delibera del consiglio regionale previa vasta consultazione delle assemblee elettive locali.

L'articolo 5 prevede l'emanazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di una legge regionale concernente la programmazione degli interventi necessari per le opere da realizzare e degli adempimenti da attuare per il funzionamento delle università di Trieste e del Friuli.

L'articolo 6 e l'articolo 7 prevedono la istituzione del comitato ordinatore che deve sostituire provvisoriamente, nel periodo iniziale dell'università del Friuli, il consiglio di ateneo, ne fissano la composizione e i compiti.

Gli articoli 8 e 9 prevedono la costituzione del consiglio regionale universitario per il Friuli-Venezia Giulia, ne fissano la composizione democratica e i compiti del coordinamento delle attività didattiche e di ricerca delle università di Trieste e del Friuli, in attesa che la legge generale di riforma degli studi universitari fissi per tutto il paese consigli regionali universitari omogenei e stabilisca le norme per la ripartizione delle somme stanziare.

L'articolo 10 indica le modalità che dovranno essere seguite dalla regione nella ripartizione delle norme, i criteri per l'erogazione agli studenti degli assegni volti a garantire il diritto allo studio.

L'articolo 11 precisa le fonti per il reperimento dei fondi necessari a far fronte agli oneri previsti dalla legge sia per la realizzazione delle opere necessarie che per tutti gli adempimenti indispensabili.

L'articolo 12, infine, fissa le norme transitorie e finali rese necessarie a far salvi i risultati degli studi svolti nei corsi di laurea dell'università di Trieste decentrati a Udine.

Onorevoli colleghi, i proponenti mentre sottolineano la particolare importanza del problema del potenziamento e coordinamento degli studi universitari nella regione Friuli-Venezia Giulia e dell'istituzione dell'autonoma università del Friuli, confidano che la Camera vorrà approvare sollecitamente la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e localizzazione dell'università del Friuli).

Al fine di potenziare l'istruzione universitaria e la ricerca scientifica, in stretto collegamento con la programmazione economica e con le esigenze del progresso sociale e culturale del Friuli-Venezia Giulia, è istituita nella regione oltre all'università di Trieste, l'università statale di Udine.

L'università statale autonoma avrà sede a Udine e sarà denominata università del Friuli.

L'università del Friuli si pone, oltre ai fini enunciati nel primo comma del presente articolo, l'obiettivo fondamentale di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e di divenire organico strumento di progresso della cultura e di sviluppo e rinnovamento di tutti i filoni peculiari e originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.

Tale università è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952 e successive modificazioni.

ART. 2.

(Coordinamento regionale delle università e degli studi universitari).

Le università di Trieste e del Friuli sono coordinate a livello regionale.

L'organico coordinamento delle due università e degli studi universitari nella regione è finalizzato all'attuazione di una interazione culturale, tecnica e scientifica tra i gruppi etnici italiano, friulano, sloveno e tedesco volta alla valorizzazione del patrimonio di storia e di tradizioni di ciascuno, a promuovere il loro progresso e a favorire l'azione e il ruolo internazionale del Friuli-Venezia Giulia.

ART. 3.

(Organizzazione e carattere della università del Friuli).

L'università del Friuli dovrà essere organizzata sulla base dei dipartimenti.

La nuova università dovrà accordare il proprio ordinamento ed i propri insegnamenti a criteri di programmazione degli studi universitari in modo da impedire ripetizioni di facoltà o di corsi di laurea nell'ambito regionale.

ART. 4.

(Determinazione dei titoli di studio, delle facoltà, degli organici e dei finanziamenti).

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno determinati:

a) i titoli di studio che, all'inizio, non saranno comunque inferiori a cinque, che la nuova università è abilitata a conferire;

b) i corsi di laurea, i dipartimenti e gli istituti policattedra nei quali è inizialmente articolata l'università del Friuli, tenendo conto di criteri di massima collaborazione interdisciplinare;

c) l'organico iniziale del personale docente e non docente;

d) la ripartizione dei finanziamenti, di cui all'articolo 9 della presente legge, necessari alla istituzione e al finanziamento dell'università del Friuli ed al potenziamento dell'università di Trieste per quanto previsto dalla presente legge.

La deliberazione di cui al precedente comma sarà assunta dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, sentito il consiglio d'amministrazione dell'università di Trieste, il comitato ordinatore di cui al successivo articolo 5, i consigli provinciali di Udine, Gorizia e Pordenone e i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia.

Nella determinazione di quanto previsto dai precedenti commi sarà tenuta presente la finalità che deve essere assolta dall'università del Friuli e dall'università di Trieste, coordinate tra loro, di contribuire ad orientare e ad attuare gli indirizzi della programmazione e del progresso culturale, economico e sociale della regione autonoma, avuta presente la sua particolare collocazione geografica e la sua vocazione internazionale e della conseguente esigenza dello sviluppo della ricerca scientifica finalizzata alle fondamentali scelte di politica culturale, di politica economica e sociale e della politica di salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del patrimonio dei beni culturali.

ART. 5.

(Programmazione degli interventi).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, sulla base delle indicazioni del consiglio regionale universitario, di cui al successivo articolo 7, con propria legge determinerà:

a) il programma delle opere da realizzare;

b) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture previste dal punto d) del successivo articolo 7 e dei relativi servizi;

c) i criteri per la determinazione delle quote dovute a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento degli studenti;

d) i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e per la conservazione del posto ai medesimi;

e) i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito delle università di Trieste e del Friuli;

f) gli organismi attraverso i quali dovranno essere erogati i fondi stanziati per l'esercizio del diritto allo studio e che dovranno gestire le attrezzature e i servizi a tal fine destinati, avendo cura di assicurare l'intervento delle diverse componenti universitarie e di realizzare forme di autogestione, da parte degli studenti, dei servizi collettivi che riguardano in modo esclusivo gli studenti stessi;

g) i criteri per l'organizzazione di corsi pomeridiani e serali per lavoratori studenti nonché di corsi per l'utilizzazione da parte dei lavoratori dei diritti contrattuali ad un tempo retribuito per la formazione e l'istruzione.

ART. 6.

(Comitato ordinatore).

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma primo del precedente articolo 3, è nominato il comitato ordinatore per l'università del Friuli, composto da:

a) quattro docenti per ciascun corso di laurea, eletti da tutti i docenti dei corsi di laurea dello stesso tipo;

b) cinque rappresentanti del personale non docente designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

c) sette membri eletti dalla regione Friuli-Venezia Giulia, con voto limitato;

d) sei membri da eleggersi con voto limitato tre dal consiglio provinciale e tre dal consiglio comunale di Udine;

e) sei membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale;

f) sei membri eletti fra gli studenti non appena entreranno in funzione i corsi di laurea.

I membri del comitato ordinatore sostituiscono provvisoriamente il consiglio di ateneo, ne esercitano le funzioni ed eleggono nel proprio seno una giunta ed un presidente con funzioni di rettore, scelto tra i membri di cui al precedente punto a).

Entro tre anni il comitato ordinatore decade ed entrano in funzione gli ordinari organi di governo dell'università del Friuli.

ART. 7.

(Compiti del Comitato ordinatore).

In particolare il Comitato ordinatore dovrà adempiere i seguenti compiti:

a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree e delle sedi occorrenti entro i centoventi giorni successivi alla sua nomina;

b) formulare, entro i 90 giorni dalla data di approvazione dello statuto di cui all'articolo 7 proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso, mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tale fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova università. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di istituti scientifici policattedra, anche comuni a più facoltà, e coordinati in dipartimenti, e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica;

c) provvedere alle attività di prima istituzione alla copertura dei posti in organico e all'avvio dell'attività didattica.

Il comitato amministra le somme messe a disposizione della presente legge per l'acquisizione delle aree, e per l'appronta-

mento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova università ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università.

ART. 8.

(Consiglio regionale universitario).

È istituito nella regione Friuli-Venezia Giulia il consiglio regionale universitario. Esso è presieduto dall'assessore all'istruzione della regione che ne fa parte di diritto, ed è così composto:

a) sette rappresentanti del consiglio regionale eletti con voto limitato;

b) un rappresentante di ciascun comune capoluogo di provincia della regione;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) rappresentanti delle due università statali della regione in numero pari alla metà del totale dei membri di cui ai punti precedenti;

e) sei studenti scelti tra gli studenti già membri del consiglio di amministrazione dell'università di Trieste e già membri del comitato di cui all'articolo 5.

I membri di cui alla lettera a) sono eletti con modalità che consentono la rappresentanza delle minoranze.

I componenti del Consiglio regionale universitario sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, durano in carica 5 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

All'atto del suo insediamento, fissato nel decreto di nomina, il consiglio regionale universitario procede alla elezione a scrutinio segreto di un vicepresidente e di un segretario, e all'approvazione del suo regolamento interno.

ART. 9.

(Compiti del Consiglio regionale universitario).

Il Consiglio regionale universitario ha il compito di:

a) coordinare in modo permanente tutte le attività didattiche e di ricerca delle università di Trieste e del Friuli;

b) formulare, entro 180 giorni, lo statuto della nuova università del Friuli, in corrispondenza con le finalità del poten-

ziamento e coordinamento dell'istruzione universitaria nel Friuli-Venezia Giulia; istituire i dipartimenti;

c) formulare, entro 180 giorni dall'approvazione dello statuto dell'università del Friuli, le modifiche allo statuto dell'università di Trieste in corrispondenza con la finalità del suo completamento, rinnovamento e potenziamento;

d) formulare, entro 60 giorni dalla data di approvazione dello statuto di cui al punto a) il piano di attuazione dell'università del Friuli, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottate dal comitato ordinatore;

e) provvedere a predisporre le proposte atte a dotare le università del Friuli e di Trieste delle strutture edilizie, didattiche, sportive, ricreative e sanitarie necessarie a garantire la ricerca scientifica e l'effettivo esercizio del diritto allo studio di docenti e studenti. Provvedere inoltre ad indicare i corsi di laurea delle due università della regione per i quali il personale insegnante e non insegnante nonché tutti gli studenti fuori sede iscritti, dovranno trovare accogliamento in residenza universitaria;

f) predisporre un piano per l'organica utilizzazione dell'area di ricerca scientifica di Sistiana al fine di dotarla di quelle istituzioni di ricerca scientifica e tecnologica ad alto livello, atte a contribuire allo sviluppo della ricerca nazionale ed alla collaborazione internazionale nei suoi vari campi, nonché strumento di programmazione economica regionale;

g) tenere uno stretto collegamento, al fine del raggiungimento di obiettivi comuni, con gli organi regionali della programmazione, le università e i centri di ricerca della regione;

h) elaborare per trasmetterle alla regione, al Consiglio superiore della pubblica istruzione e al Ministro della pubblica istruzione, un piano di sviluppo universitario coordinato alle esigenze ed ai programmi di sviluppo economico, sociale e culturale della regione;

i) proporre alla regione le iniziative più opportune per l'attuazione del diritto allo studio, nonché per l'orientamento delle scelte universitarie da parte dei giovani, in rapporto alle esigenze dello sviluppo economico, sociale e culturale ed alle possibilità di sviluppo dell'occupazione.

ART. 10.

(*Diritto allo studio*).

La regione provvede con propria legge alla ripartizione delle somme assegnate per l'attuazione del diritto allo studio, e di altre eventuali somme stanziare dalla regione stessa e da altre fonti (comuni, province, enti pubblici, privati).

La legge regionale dovrà anche stabilire le modalità e i criteri dell'erogazione dell'assegno di studio ispirandosi ai seguenti principi:

a) si dovrà tendere a conferire una quota crescente dell'assegno mediante la fornitura gratuita di servizi (alloggi, mense, buoni libro, ecc.);

b) nell'assegnazione dovrà essere data la precedenza agli studenti che appartengono a famiglie il cui reddito derivi da salario ovvero da pensione per lavoro salariato. La legge regionale potrà decidere l'estensione dell'attribuzione dell'assegno anche a studenti che appartengono a famiglie le cui condizioni economiche siano equiparabili a quelle dei salariati, secondo criteri che dovranno essere stabiliti dalla legge regionale stessa.

Per poter fruire dell'assegno di studio lo studente dovrà essere in regola col proprio piano di studio avendo superato positivamente, a inizio di ciascun anno accademico, almeno la metà delle prove previste per l'anno precedente.

La legge regionale stabilirà inoltre i criteri dell'attribuzione degli assegni per i lavoratori studenti nonché le modalità di accertamento della condizione dei lavoratori dipendenti.

Gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuiti dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

ART. 11.

(*Onere*).

Alla copertura dei fondi necessari per l'acquisto delle aree per la costruzione degli edifici come per il riadattamento di edifici si farà fronte, per le università del Friuli e per quella di Trieste, con i finanziamenti

previsti dall'articolo 34 della legge 22 luglio 1967, n. 641.

Agli ulteriori oneri finanziari derivanti dalle norme degli articoli precedenti si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

ART. 12.

(Disposizioni transitorie finali).

Con l'inizio del primo anno accademico dell'Università del Friuli saranno riconsiderati i corsi universitari dell'Università di Trieste in funzione nella città di Udine a quella data, fatti salvi i risultati della attività didattica e di ricerca, già svolta dagli studenti iscritti a quei corsi, agli effetti dei rispettivi piani di studio per il conseguimento della laurea.